

Capo B –Elezioni dei componenti della Giunta di dipartimento

Articolo 47 –Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'**elettorato attivo** per l'elezione dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i professori ordinari, i professori associati ed i **ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.**
2. Hanno diritto all'**elettorato passivo per l'elezione dei** professori ordinari, dei professori associati e dei **ricercatori nella Giunta di dipartimento rispettivamente i** professori ordinari, i professori associati ed i **ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni, con esclusione del direttore del dipartimento, componente di diritto.**

Articolo 48 –Operazioni di voto

1. Le elezioni dei componenti della Giunta di dipartimento sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) nominare, tra i docenti afferenti al dipartimento, la commissione elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Il direttore indica il presidente della commissione elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 49 –Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei componenti della Giunta di dipartimento, sulla base dei voti espressi, saranno formate tre graduatorie finali, una per i professori ordinari, una per i professori associati, una per i ricercatori. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti di ciascuna delle predette graduatorie.
2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 50 –Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.